

**REGOLAMENTO (CE) N. 787/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti
lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/2002⁽⁴⁾, stabilisce tra l'altro le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi d'importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Al fine di mettere in le concessioni previste dalle decisioni del Consiglio 2003/263/CE⁽⁵⁾, 2003/298/CE⁽⁶⁾ e 2003/299/CE⁽⁷⁾ relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente, la Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, occorre aprire i nuovi contingenti tariffari all'importazione o aumentare alcuni contingenti esistenti.
- (2) Poiché i contingenti all'importazione previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono aperti normalmente soltanto il 1° luglio e il 1° gennaio, occorre prevedere un nuovo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione dal 1° al 25 maggio 2003 e derogare alle disposizioni degli articoli 6, 12, 14 e 16 del suddetto regolamento.
- (3) La decisione 2003/18/CE del Consiglio⁽⁸⁾, che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dei

risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 2435/2000. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001,

- (4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio⁽⁹⁾, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1706/98. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (5) L'articolo 12, primo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 dispone che ogni operatore possa presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente. Un'eccezione è prevista per i contingenti di prodotti originari della Repubblica ceca e della Slovacchia, i cui numeri di contingente sono identici per il fatto che i due paesi costituiscono un solo Stato. I numeri dei contingenti per questi due paesi sono differenziati a partire dal 1° maggio 2003. Occorre pertanto sopprimere questa eccezione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra⁽¹⁰⁾, prevede la gestione del contingente n. 09.1924 secondo il principio del «primo arrivato, primo servito», ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione⁽¹²⁾. Occorre prevedere le disposizioni relative al titolo d'importazione nel caso di tale gestione dei contingenti.
- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 78.

⁽⁵⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.